


GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889

ROMA — LUNEDI' 7 GENNAIO

NUM. 5

Abbonamenti.

	Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L. 9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	45	83	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli annunzi giudiziari L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della Gazzetta Ufficiale, destinato per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo dell'linea, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le inserzioni si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — per il REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma aritrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — per il REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. — Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Camera dei Deputati: Avviso d'invio di pubblicazioni — Leggi e decreti: Legge numero 5874 (Serie 3^a), che autorizza il Governo a procurarsi le somme da destinarsi alle Casse patrimoniali per la esecuzione dei lavori e delle provviste indicate nell'annessa tabella — Regio decreto numero 5861 (Serie 3^a), che costituisce in Sezione elettorale autonoma il comune di Castello di Cisterna (Caserta) — Regio decreto numero 5862 (Serie 3^a), che modifica il regolamento per l'ammissione nel Ministero degli affari esteri e carriere dipendenti, con annessa tabella — Regio decreto numero 5863 (Serie 3^a), che riduce di lire 15000 l'assegno locale per l'ambasciatore italiano a Madrid — Regio decreto numero MMMCLXXX (Serie 3^a, parte supplementare), che dà facoltà al comune di Serralunga (Cuneo) di applicare, nel quinquennio 1888-92, una tariffa sul bestiame pecorino — Regio decreto numero MMMCLXXXI (Serie 3^a, parte supplementare), che dà facoltà al comune di S. Giovanni in Fiore (Cosenza) di applicare, per l'anno 1888, la tassa sul bestiame in base all'annessa tariffa — Regio decreto numero MMMCLXXXII (Serie 3^a, parte supplementare), che dà facoltà al comune di Colloredo di Monte Albano (Udine) di applicare, nel triennio 1888-90, la tassa di lire due per capo sul bestiame ovino — Regio decreto che autorizza l'impianto di un istituto vaccino dello Stato — Decreto Ministeriale che assimila alla voce spirito puro il nuovo preparato denominato « Jodirung » — Ministero delle Finanze: Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria — Ministero della Guerra: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministero delle Finanze: Pensioni liquidate dalla Corte dei conti — Ministero della Guerra: Circolare N. 1 sul riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale — Circolare N. 4 sulle ammissioni di collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare — Ministero della Istruzione Pubblica: Nomina di nuovi consiglieri nel Regio Conservatorio di musica di Milano — Avviso — Ministero di Grazia e Giustizia: Avviso — Direzione Generale dei Telegrafi: Avviso — Concorsi.

PARTE NON UFFICIALE.

Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Listino ufficiale della Borsa di Roma.

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

La Biblioteca della Camera dei Deputati, provvedendo direttamente in principio d'ogni anno agli abbonamenti di periodici, riviste, effemeridi, ecc., ritiene come omaggio tutte le altre pubblicazioni che le sono dirette.

Il Direttore dei servizi amministrativi
G. GALLETTI.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 5874 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È data facoltà al Governo del Re di anticipare alle Casse degli aumenti patrimoniali, create dalla legge del 27 aprile 1885, N. 3048 (Serie 3^a), la somma di L. 1,000,000 nell'esercizio 1888-89 e quella di L. 2,200,000 nell'esercizio 1889-90, mediante prelievo dalla partecipazione assegnata allo Stato sui prodotti delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula.

La stessa anticipazione, nella misura massima di lire 2,200,000 potrà essere fatta in ciascuno degli esercizi successivi, fino a quando le Casse si trovino in grado di provvedere in tutto od in parte, con mezzi propri, al servizio del debito di cui in appresso.

Art. 2.

È autorizzato il Governo del Re a procurarsi la somma di 84 milioni di lire, da destinarsi alle Casse patrimoniali per la esecuzione dei lavori e delle provviste indicate nella tabella annessa alla presente legge, mediante emissione di obbligazioni ferroviarie, semprechè non possa provvedersi con altri mezzi a condizioni migliori per le Casse stesse.

I suddetti lavori e provviste sono dichiarati urgenti ed indifferibili, agli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, e dell'art. 65 dei capitoli per l'esercizio delle reti Mediterranea ed Adriatica (61 per la Sicula), approvati con la legge del 27 aprile 1885, N. 3048 (Serie 3^a).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1888.

UMBERTO.

G. SARACCO.
C. PERAZZI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

TABELLA A

Lavori e provviste d'interesse militare per le strade ferrate in esercizio.

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	Importo
1	Acquisti di materiale mobile e d'esercizio . . .	21,000,000
2	Rinforzo di travate metalliche e sostituzione di volte in muratura a quelle di resistenza insufficienti	2,200,000
3	Impianto di nuove stazioni, costruzioni od ampliamento di fabbricati e piani caricatori in quelle esistenti	6,600,000
4	Aumento di binari, scambi ed altri congegni fissi nelle stazioni	1,600,000
5	Impianto di rifornitori, ampliamento di quelli esistenti, aumento e sistemazione di depositi per combustibili	1,000,000
6	Raddoppiamenti e rifacimenti di binari lungo le linee	50,000,000
7	Binari di allacciamento fra linee in esercizio . . .	3,600,000
	<i>Totale L.</i>	86,000,000

Visto: d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici
G. SARACCO.

Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro
C. PERAZZI.

Il Numero 5861 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Castello di Cisterna per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Brusciano e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3^a);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Castello di Cisterna ha 104 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Castello di Cisterna è separato dalla Sezione elettorale di Brusciano ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Caserta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 5862 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'ammissione nel Ministero degli affari esteri e nelle carriere dipendenti, approvato con Nostro decreto del 27 settembre 1887, N. 4993 (Serie 3^a);

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per l'Interno, Ministro *ad interim* degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 9, 10, 11 e 12 del suindicato regolamento sono sostituiti i seguenti:

Art. 9. — Gli esami di teoria versano sopra la legislazione civile, commerciale e penale, il diritto costituzionale e l'internazionale, la economia politica e statistica, la storia e la geografia, la lingua e la letteratura italiana e la lingua francese, le nozioni elementari dell'aritmetica e della contabilità.

Uno speciale programma da pubblicarsi insieme all'avviso di concorso, indica le materie sulle quali i candidati devono rispondere.

Oltre la lingua francese, della quale i candidati devono avere perfetta e famigliare conoscenza, è pure richiesta la cognizione di almeno un'altra lingua tra le seguenti: tedesca, inglese, russa, spagnuola, portoghese, greca moderna, araba, giapponese o cinese a scelta del candidato.

Art. 10. — Gli esami di teoria sono dati dinanzi ad una Commissione di cinque membri appositamente nominati, ciascuna volta, con decreto ministeriale. Alla Commissione possono essere inoltre aggregati esaminatori per le lingue straniere diverse dalla francese ed uno per le nozioni di aritmetica e contabilità, i quali hanno voto consultivo e soltanto per le rispettive materie di esame.

La scelta del presidente è fatta dal ministro. Un impiegato di 1^a categoria del Ministero, parimenti designato dal ministro, disimpegna, senza voto, le funzioni di segretario della Commissione.

Tre almeno dei commissari esaminatori debbono essere estranei al Ministero e al Consiglio del contenzioso diplomatico.

Nessuno può prendere parte all'esame di un parente od affine fino al 4° grado inclusivo.

Art. 11. — Gli esami di teoria constano di prove scritte ed orali.

Le prove scritte sono due ed hanno luogo contemporaneamente per tutti i candidati: l'una versa sulla legislazione e il diritto pubblico, l'altra sulla economia politica e la storia. Uno dei lavori, a scelta del candidato, dev'essere in lingua francese.

La Commissione può respingere, senza leggerli, i lavori che non siano scritti graficamente bene.

Le prove scritte precedono le orali e sono date in due giorni consecutivi.

Le prove orali, da sostenersi parte in lingua italiana e parte in lingua francese, cadono su tutte le materie indicate nell'art. 9.

Art. 12. — La Commissione esaminatrice determina le norme disciplinari per gli esami, dandone notizia ai candidati per mezzo di un avviso scritto ed affisso nell'anticamera del locale destinato all'esame.

Ciascun commissario dispone di dieci voti per ogni singola prova, orale o scritta. Il numero cinquanta rappresenterà adunque in ogni prova la pienezza dei voti.

Il candidato che non raggiunge in ciascuna delle due prove scritte la metà più uno dei voti (ventisei) non è ammesso alle prove orali e resta escluso dal concorso.

Il numero dei voti riportati dal candidato nelle singole prove, escluse le facoltative sulle lingue straniere, si moltiplica per la cifra che esprime il coefficiente d'importanza attribuito a ciascuna prova, secondo la tabella allegata al presente decreto e si sommano poi i diversi prodotti così ottenuti. Se la somma risulta inferiore ai sei decimi del massimo dei punti conseguibili nell'insieme delle prove scritte ed orali, il candidato non è dichiarato idoneo.

Tra i candidati dichiarati idonei, l'ammissione è regolata dal numero totale dei punti ottenuti. Saranno perciò ammessi in carriera, per ordine di punti conseguiti, tanti candidati idonei quanti sono i posti indicati nell'avviso di concorso.

In caso di parità di voti, prevale il candidato che ha dato prova di conoscere un maggior numero di lingue straniere tra quelle indicate all'art. 9.

L'ammissione ha luogo per decreto ministeriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

TABELLA del numero delle prove negli esami di teoria del rispettivo coefficiente d'importanza e del numero massimo dei punti conseguibili.

N. d'ordine	MATERIE	Numero dei voti dei quali dispone la Commissione in ciascuna prova	Coefficienti d'importanza della prova	Massimo dei punti conseguibili in ciascuna prova
<i>Prove scritte.</i>				
1	Legislazione e diritto pubblico .	50	16	800
2	Storia ed economia politica . .	50	14	700
<i>Prove orali.</i>				
3	Legislazione civile, commerciale e penale	50	10	500
4	Diritto costituzionale ed internazionale	50	10	500
5	Economia politica	50	10	500
6	Storia, geografia e statistica . .	50	10	500
7	Lingua e letteratura italiana. .	50	10	550
8	Lingua francese	50	10	500
9	Lingua straniera obbligatoria scelta dal candidato	50	6	300
10	Nozioni d'aritmetica e contabilità	50	4	200
Massimo complessivo dei punti conseguibili negli esami di teoria				5,000
Massimo richiesto per l'idoneità (6/10)				3,000

Visto, d'ordine di S. M.

Il presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno e ad interim degli Affari Esteri

CRISPI.

Il Numero 5863 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 luglio 1888, N. 5577;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per l'Interno e ad interim per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'assegno locale fissato per il Nostro ambasciatore in Madrid è ridotto di lire quindicimila a far tempo dal 1° gennaio 1889.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Il Numero MMMCLXXX (Serie 3^a, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 25 aprile 1888 del Consiglio comunale di Serralunga, con la quale venne stabilita una tariffa speciale per l'applicazione della tassa al bestiame pecorino;

Veduta la deliberazione 11 giugno successivo della Deputazione provinciale di Cuneo, che approva quella su citata del comune di Serralunga;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 3 del detto regolamento provinciale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Serralunga di applicare, nel quinquennio 1888-92, al bestiame pecorino la seguente tariffa:

Per ogni pecora eccedente il limite di due, la tassa di lire due; per ogni gregge o truppa di pecore, da una a venti pecore, lire dieci; per ogni gregge o truppa di pecore, da venti in su, lire venti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

*Il Numero **MMIOLXXXI** (Serie 3^a, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 29 novembre 1887 del Consiglio comunale di S. Giovanni in Fiore, con la quale si stabilì di eccedere, nell'applicazione della tassa sul bestiame, il limite massimo fissato nel regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 25 agosto 1888 della Deputazione provinciale di Cosenza, che approva quella su citata del comune di S. Giovanni in Fiore;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 3 del detto regolamento provinciale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di S. Giovanni in Fiore di applicare, per l'anno 1888, la tassa sul bestiame in base alla seguente tariffa:

Tori, L. 12, per ogni capo; buoi, cavalli, cavalle, muli e mule, L. 8; vacche, asini e asine, L. 6; pulledri e pulledre, L. 4; vitelli e porci, L. 3; montoni, cent. 60; capre e pecore, cent. 40.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

*Il Numero **MMIOLXXXII** (Serie 3^a, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione del 23 dicembre 1888 del Consiglio comunale di Colloredo di Monte Albano, con la quale si stabilì di applicare, per l'anno 1888 e seguenti, una tassa di L. 2 per ogni capo del bestiame ovino, eccedente il limite fissato nel regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione del 15 successivo ottobre della Deputazione provinciale di Udine, che approva quella su citata del comune di Colloredo di Monte Albano;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 3 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha opinato doversi limitare l'autorizzazione a un triennio;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Colloredo di Monte Albano di applicare, nel triennio 1888-90, la tassa di lire due per ogni capo del bestiame ovino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i rapporti dei varii Prefetti del Regno sulla epidemia vaiuolosa;

Veduto l'art. 1° della legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica;

Ritenuta la necessità di impiantare un Istituto vaccinogeno dello Stato e la opportunità di sottoporlo alla vigilanza di una speciale Commissione incaricata di seguire ed applicare i progressi che la scienza sarà per fare nei mezzi di combattere quell'epidemia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzato l'impianto di un Istituto vaccinogeno dello Stato sotto la dipendenza della Direzione della Sanità pubblica al Ministero dell'Interno.

Art. 2.

È istituita presso il Ministero dell'Interno una speciale Commissione di vigilanza allo scopo anzidetto, composta dei signori:

Prof. Luigi Pagliani, direttore della Sanità pubblica del Regno;

Dott. Felice Baroffio, maggiore generale medico nell'Esercito;

Prof. David Toscani, presidente della Facoltà medica della R. Università di Roma.

Art. 3.

Le spese a cui si riferisce il presente decreto graveranno sul capitolo 33 del bilancio del Ministero dell'Interno, salvo il concorso che si possa stabilire d'accordo per parte delle singole provincie del Regno obbligate a questo servizio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 9 delle disposizioni speciali per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvate con R. decreto del 17 novembre 1887, N. 5084 (Serie 3^a);

Visto che fu presentata allo sdoganamento una soluzione alcoolica di bromuri e ioduri di potassio, di cadmio ecc, denominata *Jodirung*, la quale viene adoperata nella fotografia per sensibilizzare il collodio; Ritenuto che tale merce non è nominata nè in tariffa nè nel Repertorio;

Considerato che la soluzione alcoolica denominata *Jodirung* si compone in massima parte di spirito, dal quale sono tenute in soluzione sostanze non dolcificanti, nè aromatizzanti;

Considerato che per la sua composizione tale prodotto è da assimilare allo spirito non dolcificato nè aromatizzato contenente materie coloranti, rimandati dal Repertorio a spirito puro;

Udito il Collegio consultivo dei periti doganali in adunanza del 22 dicembre 1888;

Decreta

La soluzione alcoolica denominata *Jodirung* è assimilata allo spirito non dolcificato, nè aromatizzato, contenente materie coloranti, e deve essere classificata come: spirito puro (voce n. 4 a, c, d della tariffa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1889.

Per il Ministro: CASTORINA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI**Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:**

Con decreti in data dal 22 novembre al 16 dicembre 1888:

Ademollo Leopoldo, Baglio Tommaso, ispettori di 2^a classe, reggenti nel corpo tecnico catastale, promossi all'effettività del posto.

Bomben Ferrante, Ingegnere di 1^a classe, reggente, id. id. id.

Quaglino Giuseppe, id. di 2^a classe, id. id. id. id.

Grassi Giuseppe, Matteoda Benedetto, Banfi Edoardo, Matioli Leonida, Mazzucchelli Battista, Firpo Vincenzo, Rizzardi Rizzardo, Mallegori Andrea, Dodda Stanislao, Busin Paolo, Griffi Evangelista, Solari Giuseppe, Coscia Luigi, De Sanctis Giulio, Neri Federico, Pavone Francesco, Cottani Alessandro, ingegneri di 3^a classe, reggenti id. id. id.

Bersani Pietro, Ingegnere di 4^a classe id. id. id. id.

Lasagna Luigi, geometra principale di 1^a classe id. id. id. id.

Piglione Dalmazzo, Morra Antonino, geometri principali di 2^a classe id. id. id. id.

Palmieri Paolo, Spiotta Giuseppe, Ticozzi Ambrogio, Pedemonti Amato, id. id. di 3^a classe, id. id. id. id.

Besozzi-Valentini Pietro, geometra di 2^a classe, reggente, id. id. id.

Con decreti in data dal 25 novembre al 23 dicembre 1888:

Viviani Pietro, economo magazzino di 2^a classe nell'Intendenza di finanza di Sondrio, trasferito presso quella di Milano;

Franceschi Nello, ufficiale d'ordine di 3^a classe id. di Genova, id. id. di Pisa;

Fattorini Ernesto, vice segretario amministrativo di 2^a classe id. di Caltanissetta, id. id. di Catania;

Farina Marco, id. id. di 3^a classe id. di Catania, id. id. di Girgenti;

Caruso avv. Francesco, id. id. di 2^a classe id. di Palermo, id. id. di Roma;

Pirrone Cataldi Gaetano, economo magazzino di 3^a classe id. di Campobasso, id. id. di Porto Maurizio.

Bertani cav. Vincenzo, primo ragioniere di 2^a classe id. di Palermo, id. id. di Napoli;

Bongiovanni Luciano, segretario di ragioneria di 2^a classe id. di Bergamo, id. id. di Milano;

Arnoldi Giovanni, segretario amministrativo di 2^a classe nell'intendenza di finanza di Como, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio a partire dal 20 dicembre 1888;

Contini Camillo, id. id. id. di Ancona, id. id. id. id.;

Pascucci Giuseppe, ufficiale d'ordine di classe transitoria id. di Siena, id. per motivi di famiglia, id. id. dal 14 dicembre 1888;

Donati Corso, vice segretario amministrativo di 2^a classe nelle Intendenze di finanza, sospeso a tempo indeterminato per arbitraria assenza dall'ufficio;

Gallo Concetto, ufficiale alle scritture di 2^a nelle dogane, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a datare dal 1^o gennaio 1889;

Scaccia Pietro, id. alle visite di 1^a classe, id., id. id., id. id. id. id.

Pieracci Pietro, id. al riscontri di 3^a classe nei magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi, nominato ufficiale alle scritture di 1^a classe nel magazzino medesimi;

Jannotti cav. Luigi, primo ragioniere di 1^a classe nelle Intendenze di finanza, collocato in aspettativa per motivi di salute in seguito a sua domanda per undici mesi, a decorrere dal 1^o febbraio 1889;

Pilo Filippo, già computista nelle Intendenze di finanza, nominato vice segretario di Ragioneria di 3^a classe nelle Intendenze stesse, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Cagliari;

Scalzini Lorenzo, ufficiale d'ordine di 3^a classe nel Ministero delle finanze, promosso alla 2^a;

Perelli Pietro, De Singlan Giuseppe, scrivani straordinari id., nominati ufficiali d'ordine di 3^a classe nel Ministero stesso, per merito di esame;

Stuart Giacomo, aiuto-agente delle imposte dirette e del catasto, nominato vice segretario di Ragioneria di 3^a classe nelle Intendenze di finanza, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Lecce;

Cotugno Vincenzo, id. id., id. id. id. id., id. id. di Caltanissetta.

Disposizioni fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:**ESERCITO PERMANENTE.***Stato maggior generale.*

Con R. decreto del 3 gennaio 1889:

Crotti De Rossi Di Costigliole conte Alfonso, maggiore generale comandante la 7^a brigata di cavalleria, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 gennaio 1889.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 3 gennaio 1889:

Sanna cav. Glo. Battista, tenente colonnello comandante il distretto Campagna, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 gennaio 1889.

Spantigati Edoardo, capitano ufficiale istruttore presso il tribunale militare di Napoli, revocato dall'impiego.

Boccabadati Antonio, tenente in aspettativa per infermità non provenienti da servizio a Modena, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 gennaio 1889.

Beochetti Giuseppe, id. 4^a fanteria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 30 dicembre 1888:

Gasco Celestino, capitano regg. Catania, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 gennaio 1889.

Arma del genio.

Con R. decreto del 30 dicembre 1888:

Cottrau Paolo, tenente in aspettativa per motivi di famiglia a Cagliari, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo dal 16 gennaio 1889.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 30 dicembre 1888:

Allocca Crescenzo, capitano veterinario deposito allevamento cavalli di Grosseto, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 gennaio 1889.

Con R. decreto del 3 gennaio 1889:

Cesarini Francesco, dottore in zootomia domiciliato ad Osimo, nominato sottotenente veterinario nel corpo veterinario militare ed assegnato al reggimento cavalleria Piemonte Reale.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 27 dicembre 1888:

Giordano Massimino, volontario di un anno in congedo illimitato, nominato sottotenente di complemento dell'esercito permanente, arma del genio, (art. 1°, lettera b, legge 29 giugno 1882, N. 830) assegnato effettivo al distretto di Casale e destinato in caso di mobilitazione al 2° genio, al quale si presenterà il 1° gennaio 1889 per prestare i prescritti 3 mesi di servizio.

I seguenti volontari di un anno in congedo illimitato sono nominati sottotenenti di complemento dell'esercito permanente, arma del genio, (art. 1°, lettera b, legge 29 giugno 1882, n. 830).

Essi saranno effettivi ai distretti di residenza sottoindicati ed assegnati ai reggimenti sottodescritti presso i quali dovranno prestare 3 mesi di servizio nei limiti di tempo di cui all'Atto 11 del corrente anno.

Cazzaniga Enea, distretto di residenza, Varese, reggimento 1° genio.

Santucci Domenico, id. id. Siena, id. 2° id.

Castellani Luigi, id. id. Firenze, id. 3° id.

Boari Sesto, id. id. Ferrara, id. 2° id.

Con R. decreto del 30 dicembre 1888:

Lo Vasco Giuseppe, sottotenente complemento fanteria distretto Palermo, nato nel 1866, accettata la dimissione dal grado.

Barbieri Lodovico, id. id. distr. Roma, trasferito in tale qualità e con lo stesso grado nel corpo contabile militare ed assegnato al sopradetto distretto.

Archetti Michelangelo, furiere maggiore milizia territoriale, distretto Brescia, nominato sottotenente contabile di complemento dell'esercito permanente (art. 1°, lettera c, legge 29 giugno 1882, n. 830), ed assegnato effettivo al distretto di Caserta, rimanendo in congedo illimitato.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto del 30 dicembre 1888:

Amici Alberto, sottotenente complemento fanteria, distretto Milano, trasferito in tale qualità e con lo stesso grado nel corpo contabile militare, ed assegnato al sopradetto distretto.

Gervasi Vincenzo, furiere maggiore milizia territoriale, distretto Napoli, nominato sottotenente contabile di complemento alla milizia mobile (art. 1°, lettera c, legge 29 giugno 1882, n. 830), ed assegnato effettivo al distretto di Roma, rimanendo in congedo illimitato.

Zanolli Napoleone, furiere maggiore distretto Vicenza, nominato sottotenente di complemento arma di fanteria (art. 1°, lettera c, legge 29 giugno 1882, n. 830), ed assegnato effettivo al distretto di Firenze, ed al 51 battaglione fanteria milizia mobile, pel caso di mobilitazione, rimanendo in congedo illimitato.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 20 dicembre 1888:

Melni Oreste, già maggiore della milizia territoriale, proveniente dagli ufficiali di riserva, residente a Colle di Val d'Elsa (Siena), ricollocato, con lo stesso grado, nel ruolo degli ufficiali di riserva, fanteria, in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 30 dicembre 1888:

Mocchia Gaetano, tenente commissario di riserva, tolto dal ruolo degli ufficiali di riserva per constatata infermità.

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto del 16 dicembre 1888:

Baj Macario Ettore, cittadino domiciliato a Milano avente i requisiti determinati dal R. decreto 8 aprile 1888, nominato sottotenente della milizia territoriale, arma del genio, ed assegnato alla 5ª compagnia Milano.

Con R. decreto del 27 dicembre 1888:

Buzzi Antonio, cittadino domiciliato a Sondrio, avente i requisiti determinati dal R. decreto 8 aprile 1888, nominato sottotenente della milizia territoriale, arma del genio, ed assegnato alla 7ª compagnia Brescia.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. decreto del 27 dicembre 1888:

Bonifazi Augusto, nominato aiutante ragioniere d'artiglieria e destinato alla direzione artiglieria di Ancona.

Pensioni liquidate dalla Corte dei conti.

Con deliberazioni 7 novembre 1888:

Danesi Luigi, torpediniere, lire 360.

Fontana Carlo, incaricato d'insegnamento nei ginnasi (indennità) lire 2058.

Massari Maddalena ved. di Morassi Gio: Batta lire 505.

Durante Concetta ved. di Bosco Antonio, lire 340.

Lucchesi Maria Rosa ved. di Fava Giovanni lire 238.

Fulco Angelo, vice cancelliere di tribunale, lire 1177.

Bellomo Ignazio, sanitario nelle carceri, lire 234.

Liberatore Giuseppe, Pretore, lire 1458.

Di Filippo o De Filippo Irene, ved. di Paino Domenico, lire 56,10.

Bonelli Marietta orf. di Giuseppe, lire 466,33.

Albani Adele, ved. di Boroni o Borroni Giuseppe, lire 321,50.

Vagnone Malvina ved. di Berni Massimiliano, lire 1200,33.

Viterbo Augusto, tenente di vascello, lire 2666.

Baracco Adalgisa, Lidia e Vincenzo figli di Giuseppe, lire 300.

Chiti Adele ved. di Ciabatti Cesare, lire 480.

A carico dello Stato . . . L. 25,85.

A carico del comune di Pistoja » 454,15.

Sanzone Raffaele, operaio di marina, lire 465.

Binato Anna ved. di Calcagnola Francesco, lire 49,38, (gratificazione per una sola volta).

Stevani Severino, maggiore, lire 2970.

Spatola Giovanni, usciere di Prefettura, lire 879.

A carico dello Stato . . . M. 874,27.

A carico prov. Siracusa . » 4,73.

Diddi Giovanni, tenente, lire 1784.

Mammone Arturo, orf. di Pasquale, lire 576.

Gargiulo Vincenza orfana di Gennaro, lire 212,50.

De Andrea Angelo, maresc. d'allalloggio nei carab., lire 1122,80.

Bardi Pasquale, conc. di pretura, lire 1760.

Martini Pasquale, brigad. di finanza, lire 728.

Tornato Gio. Batta, maresc. di finanza, lire 720.

Bicchi o Bichi Chiara ved. di Carassi Francesco, lire 551,33.

Garroni Filippo, Pretore, lire 1880.

Marras Giovanni conc. di Trib., lire 2451.

Giuffrè Maria vedova di Romano Rocco, (indennità), lire 1280.

Borgia Andrea, scrivano locale, lire 1344.

Mucchiari Alberto, brigadiere di finanza, lire 700.

Con deliberazione 21 novembre 1888.

Peytavin o Pittavino Carlo, direttore doganale, lire 4288.

Lapini Edwige, vedova di Verdi-Colligiani Alerano lire 533,33.

Puggioni Pietro Maria, professore di ginnasio, lire 1990.

Procacini Vitaliana, vedova di Giacobini Antonio, lire 393,21.

Tofano Francesco, capitano contabile, 2408.

Gebbia Antonio, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1198,40.

Malia Ermanno, ufficiale telegrafico, lire 2200.
 Pecchio-Ghiringhelli-Rota Luigia, vedova di Borsa Edoardo, lire 438.
 Seita Felicità, orfana di Giuseppe, lire 433,33,
 Pagliari Francesca Saveria, orfana di Pietro, lire 170.
 Signorile Giuseppe, operaio d'artiglieria, lire 500.
 Ghirelli Pietro, impiegato daziario, lire 1800.
 A carico dello Stato, lire 645,75.
 A carico del Municipio di Ravenna, lire 1154,25.
 Badino Giuseppina, vedova di Canobbio Giovanni, lire 720,
 (a tutto carico della Società ferroviaria A. I.).
 Pizzoleo Giuseppe, cancelliere di pretura, lire 1440.
 Landi Virginio, brigadiere nel carabinieri, lire 672.
 Pasquotto o Paschetto Angelo, maresciallo di finanza, lire 806,67.
 Gugliotta Salvatore, guardia di pubblica sicurezza a cavallo, lire 180.
 Amato Maria Luisa, orfana di Giuseppe, lire 170.
 Rizzo Carlotta, lavorante d'artiglieria, lire 300.
 Zanetti Maria, vedova di De Scalzi Clemente, 361,66.
 Massa Girolama, vedova di Chiozza Giuseppe, lire 174.
 Castagnero Bartolomeo, agente subalterno doganale, lire 930.
 Malvasio Giovanni, scrivano locale nell'Amministrazione militare,
 lire 1120.
 Melandri Maria, vedova di Errani Serafino, lire 192.
 Del Vecchio Angelo, furier maggiore, lire 550.
 Fienga Rosa ved. di Biancardi Almerico, lire 448.
 Cantabene Romolo, guardia carceraria, (indennità), lire 1283.
 Pateri Eufisio, brigadiere forestale, lire 576.
 Defferrari Francesco, pretore, (indennità), lire 2138.
 Dalla Torre Augusto, impiegato daziario, lire 1344.
 A carico dello Stato, lire 378,79.
 A carico del comune di Ravenna, lire 965,21.
 Villa Edoardo, ragioniere nell'amministrazione provinciale, lire 3711.
 Morra di Carpenetto e Sandigliano Adele o Maria Adele ved. di
 Mattone di Benevello Luigi, lire 331,66.
 Pavone Francesco, scrivano locale nell'amministrazione militare
 lire 1120.
 Otteri Luisa ved. Aracri Vincenzo, (indennità), lire 3200.
 Miniati Alessandro, messaggere postale, lire 1015.
 Imperiale Carmela ved. di Greco Antonio, lire 500.
 Ricotti Raniero, carabiniere, lire 460,80.
 Micheli Giovanni, ingegnere del genio civile, lire 2166.
 Nuccortini Raffaele, medico nelle manifatture tabacchi, lire 800.
 Barone Donato, capitano medico, lire 2178.
 Biz Antonio, soldato, lire 300.
 Tajani Matteo, ispettore nelle guardie di finanza, lire 2720.
 Demaria Adelaide ved. di Rio Antonio, lire 710,33.
 Del Corona Pietro, segretario negli uffici amministrativi della camera
 dei deputati, lire 2467.
 Cetrone Giuseppa ved. di Dragone Gio. Giuseppe, (indennità),
 lire 1050.
 Romano Giuseppe, operaio di marina, lire 565.
 Luchi Marianna ved. di Fantoni Luigi, lire 263,66.
 Bussone Giovanni, sottobrigadiere di finanza, L. 770.
 Sollima Novi Francesco, computista nelle prefetture, lire 1600.
 Santangelo Paolo, prof. titolare di ginnasio, lire 1257.
 D'Andrea Cristina ved. di Micali-Romeo Luigi, (indennità) lire 700.
 Colla Francesco Vittorio, delegato di P. S., 1600.
 Conti Rosario, sotto brigadiere di Finanza, lire 550,25.

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 1. — *Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie costituenti le forze dello Stato al 1° gennaio 1889.* — (Direzione generale leve e truppa). — 1° gennaio.

Per norma delle autorità militari e civili, questo ministero pubblica qui appresso il riparto, fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale, delle varie classi e categorie obbligate al servizio alla data d'oggi.

I comandanti dei distretti, come pure i prefetti e sottoprefetti, daranno la maggiore possibile diffusione alla presente circolare, senza però pubblicare alcun manifesto, affinché tutti coloro che vi abbiano interesse siano informati della loro posizione di fronte agli obblighi di servizio militare.

CLASSI DI LEVA 1850, 51, 52, 53 e 54.

Tutte le armi.

1ª categoria, milizia territoriale.

2ª id., id. id.

CLASSI DI LEVA 1855.

Tutte le armi.

1ª categoria, milizia territoriale.

2ª id., id. id.

3ª id., id. id.

CLASSI DI LEVA, 1856, 1857 e 1858.

1ª categoria, cavalleria e carabinieri reali, milizia territoriale.

Id. id., compagnie operai d'artiglieria, esercito permanente.

Id. id., altre armi e corpi, milizia mobile.

2ª id., id. id.

3ª id., milizia territoriale.

CLASSE DI LEVA 1859.

1ª categoria, cavalleria, carabinieri e compagnie operai d'artiglieria, esercito permanente.

Id. id., altre armi e corpi, milizia mobile.

2ª id., id. id.

3ª id., milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA 1860, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68.

Tutte le armi.

1ª categoria, esercito permanente.

2ª id., id. id.

3ª id., milizia territoriale.

I militari dell'Isola di Sardegna, al momento del loro invio in congedo illimitato, passano subito a far parte della milizia speciale dell'isola stessa, qualunque sia l'arma nella quale servirono, e vi rimangono finché la loro classe non abbia fatto passaggio alla milizia territoriale.

Il Ministro — E. BERTOLÈ VIALE.

CIRCOLARE N. 4. — *Ammissioni ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare per l'anno scolastico 1889-90.* — (Segretariato generale). — 1° gennaio.

1. Per l'anno scolastico 1889-90, che avrà principio il 1° del venturo ottobre, saranno fatte ammissioni di nuovi allievi:

a) al 1° anno di corso dei collegi militari di Napoli, Firenze, Milano, Roma e Messina;

b) al 1° e al 2° anno di corso della scuola militare;

c) al 1° anno di corso dell'accademia militare.

2. Le condizioni per dette ammissioni, il modo e il tempo in cui dovranno essere fatte le relative domande, le norme ed i programmi per gli esami, le disposizioni concernenti le pensioni ed altre spese a carico delle famiglie, quelle relative alle concessioni delle pensioni e mezze pensioni gratuite, e quanto altro si riferisce alle ammissioni stesse, sono indicate nel regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare (edizione 22 gennaio 1888). (1)

3. Il numero massimo di allievi da ammettersi in ciascuna delle accennate scuole sarà di:

40 in ciascuno dei collegi militari di Napoli, Firenze, Milano e Roma;

(1) Detto regolamento è in vendita al prezzo di cent. 60 presso l'editore del *Giornale militare* in Roma, e presso i principali librai delle provincie.

- 30 nel collegio militare di Messina;
 350 nel 1° anno di corso della scuola militare;
 70 nel 2° anno di corso della scuola militare;
 120 nell'accademia militare.

4. Gli esami per l'ammissione ai collegi militari avranno principio il 16 luglio e saranno dati: in Napoli, Firenze, Milano, Roma e Messina, presso il locale collegio militare; in Torino presso l'accademia militare.

5. Gli esami per l'ammissione al 1° anno di corso della scuola militare avranno luogo:

a) quello in iscritto di lingua e lettere italiane, il 1° luglio, presso ogni comando di divisione militare e presso il comando militare dell'isola di Sardegna;

b) tutti gli altri, verso gli ultimi di luglio (nei giorni che verranno ulteriormente fatti conoscere), presso le medesime sedi indicate al precedente N. 4.

6. L'esame per l'ammissione all'accademia militare avrà luogo in quei giorni che saranno a suo tempo fatti conoscere ai singoli candidati, nelle sedi indicate al N. 76 del succitato regolamento, tranne Messina.

Sarà inoltre fatto conoscere con apposita Circolare, che sarà pubblicata verso la fine di maggio, l'ordine secondo il quale la Commissione d'esame si recherà nelle varie sedi.

7. Il Ministero della guerra farà conoscere ai concorrenti per titoli se i titoli da loro presentati vennero riconosciuti validi.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Il Consiglio accademico del R. Conservatorio di musica di Milano è stato completato con le seguenti nomine, fatte a norma dell'art. 6, dello Statuto approvato pel suddetto Conservatorio con R. decreto 16 gennaio 1886.

Consiglieri interni.

(eletti dal Corpo insegnante)

Fumagalli cav. prof. Disma — Galli prof. Amintore.

Consigliere esterno.

(nominato con R. decreto 22 novembre 1888)

Ricordi comm. Giulio.

I suddetti Consiglieri restano in carica sino a tutto il 1889.

Roma, addì 5 gennaio 1889.

Per il Ministro: FIORELLI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso.

È sospeso il concorso per la nomina di un professore ordinario alla Cattedra di Diritto civile nella Scuola provinciale di notariato in Firenze, che era stato bandito con avviso del 31 dicembre 1888, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1889, N. 1.

Roma, 5 gennaio 1889.

*Il Direttore Capo della Divisione
per l'Istruzione superiore*

G. FERRANDO.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso.

Si prevengono le Direzioni dei giornali, riviste e di altre pubblicazioni periodiche del Regno, che nessuna associazione è ritenuta ob-

bligatoria pel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, se non è dal medesimo espressamente richiesta.

Di tutte le pubblicazioni periodiche pertanto, le quali, non richieste, si invieranno al detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo d'associazione, ed il Ministero non si tiene obbligato a restituire.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 3 corrente, in Marsicovetere, provincia di Potenza, è stato aperto un Ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 4 gennaio 1889.

CONCORSI

SENATO DEL REGNO

A termini della deliberazione di Presidenza del giorno 11 dicembre 1888 è aperto il concorso ad un posto di Revisore aggiunto dei Reconti parlamentari del Senato, a cui va annesso lo stipendio di lire tremila, oltre gli aumenti sessennali e l'indennità di residenza stabilita dalla legge 7 luglio 1876, N. 3222.

Il concorso è per titoli e per esame.

I concorrenti dovranno presentare, colle loro domande, i seguenti documenti:

a) Fede di nascita, da cui risulti la cittadinanza italiana del concorrente e l'aver egli compiuti i 25 anni d'età e non aver oltrepassati i 35;

b) Certificato di aver soddisfatto l'obbligo di leva;

c) Fedina criminale;

d) Certificato di laurea in una Facoltà universitaria.

I candidati, ammessi al concorso, dovranno fare un esperimento pratico in una o più sedute pubbliche del Senato nel modo che sarà determinato dalla Presidenza, e dovranno provare di ben conoscere la lingua francese.

Sarà poi tenuto conto degli altri titoli, che fossero presentati oltre quelli richiesti, ed in caso di parità di merito sarà data la preferenza a chi dimostrerà conoscere, oltre il francese, la lingua tedesca e l'inglese.

È vietato al candidato che sarà prescelto, l'esercizio di qualunque altra professione o di disimpegnare altre incombenze.

Le domande dovranno essere indirizzate alla Presidenza del Senato: il tempo utile a concorrere scadrà col giorno 15 gennaio 1889.

Il Direttore degli Uffici di Segreteria

A. CHIAVASSA.

11

MINISTERO DELLA MARINA

SEGRETARIATO GENERALE

È aperto il concorso per titoli al posto di Insegnante di chimica nella R. Accademia navale in Livorno col grado di professore di scienze di 3ª classe e con l'annuo stipendio di lire 3000.

Gli aspiranti a detto concorso dovranno far pervenire, non più tardi del 1° aprile 1889, al Comando della R. Accademia navale in Livorno, regolare domanda in carta da bollo da lire 0,50, corredandola dei seguenti documenti:

1. Fede di nascita.

2. Certificato dell'ufficiale di Stato Civile del luogo di nascita, da cui consti che il candidato è cittadino dello Stato.

3. Certificato penale con data non anteriore al 1° gennaio 1889.
4. Attestato di sana costituzione fisica.
5. Titoli e documenti comprovanti la loro idoneità nell'insegnamento e la loro abilità scientifica.

Le domande ed i documenti che pervenissero al comando della R. Accademia navale dopo il 1° aprile 1889, non saranno presi in considerazione.

I titoli dei candidati saranno esaminati da una Commissione presieduta dal comandante dell'Accademia.

A seconda delle deliberazioni di essa e sempre che per il numero dei concorrenti sia possibile di farlo, il comandante dell'Accademia proporrà alla scelta del Ministero della Marina, una terna degli insegnanti che, per i titoli presentati, saranno ritenuti i migliori.

Il candidato prescelto dovrà recarsi a Livorno e prendervi dimora stabile appena ricevuta la nomina.

Tale nomina non sarà definitiva che dopo il primo anno di esperimento.

Roma, 1° gennaio 1889.

Il Sotto Segretario di Stato
E. MORIN.

REGIO CONSERVATORIO DI SAN LINO IN SAN PIETRO DI VOLTERRA

Avviso di concorso.

Al seguito della deliberazione della Commissione del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra in data 20 ottobre 1888 viene aperto il concorso al posto di maestra nelle classi di grado superiore delle scuole elementari esterne da conferirsi alle seguenti condizioni:

I. Le concorrenti insieme alla domanda di concorso presenteranno i seguenti titoli giusta l'art. 147 del regolamento 16 febbraio 1888, cioè:

1. Patente d'idoneità corrispondente al grado della scuola messa a concorso;
2. Certificato di ginnastica se la patente è di data anteriore all'anno 1879;
3. Certificato medico di sana e robusta costituzione e di mancanza di ogni imperfezione fisica;
4. Certificato di moralità;
5. Certificato penale;
6. Certificato di nascita;
7. Dichiarazione del sindaco di renunzia o di assenso;
8. Attestati comprovanti il servizio prestato precedentemente, e tutti quegli altri documenti che la concorrente crederà di presentare nel proprio interesse.

II. La direzione delle scuole potrà anno per anno cambiare, previo avviso al R. ispettore scolastico, la classe dell'insegnante nei limiti dell'insegnamento di grado superiore.

III. La retribuzione annua è di L. 400 pagabili a rate mensili posticipate oltre l'alloggio ed il trattamento nell'interno del Conservatorio.

IV. La maestra dovrà convivere nell'interno dell'istituto e coadiuvare alla disciplina ed all'insegnamento delle alunne interne del Conservatorio stesso nelle ore in cui sarà libera dalle scuole esterne.

V. Il termine utile per presentare le domande è tutto il mese di gennaio prossimo.

VI. La nomina della maestra sarà fatta dal Ministero, su proposta della Commissione del Conservatorio concordata colla Commissione scolastica municipale.

Volterra, 26 dicembre 1888.

L'Operaio
Cav. AVV. E. RUGGIERI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Relazione sul concorso alla cattedra di laringojatria (a straordinario) nella R. università di Napoli.

La Commissione nominata da S. E. il ministro della P. I. riuocata composta dei signori professori dottori Carlo Labus, Enrico Bottini, Francesco Durante, Arnaldo Cantoni e Giacomo Filippo Novaro.

Essa si riunì nei giorni 6 ottobre 1888 e seguenti in una delle sale del Ministero della P. I. eleggendo a presidente il prof. dott. Carlo Labus e a segretario relatore il prof. dott. Giacomo Filippo Novaro.

I concorrenti erano i signori:

Dott. comm. Vincenzo Morra.

Dott. cav. Vittorio Grazi.

Dott. Giulio Masini.

Dott. Origene Masini.

Dott. cav. Adolfo Fasano.

Dott. Pietro Masucci.

Dott. cav. Ferdinando Massei.

Esaminati accuratamente i singoli titoli presentati dai signori concorrenti, la Commissione, ad unanimità, è venuta alle seguenti conclusioni:

1. Che i signori dott. Vincenzo Morra, dott. Vittorio Grazi, dottor Adolfo Fasano, e dott. Pietro Masucci, colle loro pubblicazioni, pur numerosissime, non hanno dimostrato di possedere un certo indirizzo scientifico, e una sufficiente esperienza clinica;

2. Che il signor dott. Giulio Masini, se con una delle sue pubblicazioni, quella segnata al n. 22, ha dato saggio di sapere sperimentare, non ha però mostrato di avere nè sufficiente cultura, nè bastevole esperienza clinica;

3. Che il signor dott. Origene Masini, sebbene colle sue pubblicazioni, segnate ai n. 4, 6, 7, 16, 30, abbia dato prova di avere un buon indirizzo scientifico, discreta cultura ed esperienza clinica, tuttavia lascia ancora non poco a desiderare sotto questo ultimo punto di vista;

4. Che il signor dott. Ferdinando Massei, colle sue numerose pubblicazioni, e specialmente con quelle segnate ai nn. 3, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 21, 22, 27, 32, 37, 39, 40, 53, ha dimostrato di possedere una non comune operosità scientifica, una ricca esperienza clinica ed un indiscutibile valore didattico.

In base a queste conclusioni, proceduto la Commissione alla votazione sulla eleggibilità o meno dei sette concorrenti, si ebbe il seguente risultato:

Dott. Vincenzo Morra, cinque *no*.

Dott. Vittorio Grazi, cinque *no*.

Dott. Adolfo Fasano, cinque *no*.

Dott. Pietro Masucci, quattro *no*, un *si*.

Dott. Giulio Masini, quattro *no*, un *si*.

Dott. Origene Masini, tre *no*, due *si*.

Dott. Ferdinando Massei, cinque *si*.

Per conseguenza sei dei concorrenti sono stati dichiarati ineleggibili.

Uno solo, il Dott. Ferdinando Massei, fu dichiarato eleggibile ad unanimità, e nella determinazione dei punti, si ebbe quaranta cinquantissimi ad unanimità.

La Commissione:

Carlo Labus, *presidente*.

Enrico Bottini.

Francesco Durante.

Arnaldo Cantoni.

Giacomo Filippo Novaro, *relatore*.

Per copia conforme:

Il Segretario del Consiglio Superiore

TIRATELLI.

Relazione della Commissione esaminatrice del concorso alla cattedra di oftalmiatria e clinica oculistica nella R. università di Palermo.

La Commissione, costituita dai sottoscritti professori, senatore Riccardo Secondi, Pietro Gradenigo, Carlo de Vincentis, Ferruccio Tartuferi, Carlo Reymond, a fine di giudicare i concorrenti per la cattedra di oftalmiatria e clinica oculistica nella R. università di Palermo, ha proceduto, a norma dei regolamenti, alla nomina del presidente nella persona del prof. Secondi, e del segretario nella persona del prof. Tartuferi.

I concorrenti, in numero di nove, sono i seguenti:

Prof. Falchi Francesco,
Prof. Angelucci Arnaldo,
Dott. Castaldi Raffaele,
Dott. Gallenga Camillo,
Dott. Muzza Andrea,
Dott. Bonagente Romolo,
Dott. Gonella Giuseppe,
Dott. Collica-Accordino Vincenzo,
Dott. Scimeni Erasmo.

La Commissione, avendo esaminato nel concorso per professore ordinario di oftalmiatria nell'università di Pavia, i titoli della maggior parte degli anzidetti concorrenti, dichiara di tener conto dello studio fatto dei titoli dei medesimi, presi in disamina pel suaccennato concorso, e passa perciò alla discussione dei titoli presentati dai concorrenti: dott. Castaldi Raffaele, dott. Gonella Giuseppe e dott. Collica-Accordino Vincenzo.

Dott. Castaldi Raffaele. La Commissione, dopo esaminati tutti i titoli scientifici del Castaldi, e fattane la relativa discussione, è unanime nel ritenere che alcuni hanno un reale valore rispetto alla erudizione e alla critica, ma non può a meno di rilevare che alcuni di questi sono alquanto difettosi nell'indirizzo scientifico. Gli ultimi lavori di quest'anno, nonostante che dimostrino molta operosità ed estese cognizioni di letteratura speciale, sono dalla Commissione giudicati inferiori ai precedenti per valore scientifico.

Come titolo didattico, si nota fra i documenti presentati, che il candidato fu assistente per un biennio alla clinica oculistica di Napoli.

Dott. Gonella Giuseppe. L'esame e la discussione delle pubblicazioni scientifiche del candidato, benchè queste siano in piccolo numero, pure diedero argomento alla Commissione di apprezzare in esse un ottimo indirizzo scientifico ed esattezza di ricerche, non che la giustezza delle deduzioni.

Il candidato presentò inoltre i seguenti titoli didattici. Prima di tutto fu allievo interno ed assistente della clinica oculistica di Torino, dal 1881 all'anno 1886, nel quale anno passò assistente nella clinica oculistica di Pisa, ove trovasi tuttora con questo incarico. E' inoltre libero docente con effetti legali, nella università di Pisa.

Dott. Collica Accordino Vincenzo. Dopo l'esame e la discussione dei titoli scientifici del candidato, la Commissione, per quanto abbia riconosciuto in alcuno di essi qualche pregio, pure sia per lo scarso numero, sia per l'importanza scientifica delle pubblicazioni non li crede sufficienti allo scopo per cui furono presentati.

La votazione per eleggibilità non fu fatta per i professori Falchi ed Angelucci, già eleggibili in precedenti concorsi a professore ordinario.

Quindi la Commissione procedette alla votazione segreta sull'eleggibilità degli altri, e si ebbe il risultato seguente a voti segreti:

Dot. Castaldi Raffaele, non eleggibile con *tre* no e *due* sì.
Dot. Gallenga Camillo, eleggibile ad unanimità (*cinque* sì).
Dot. Muzza Andrea, non eleggibile con *tre* no e *due* sì.
Dot. Bonagente Romolo, non eleggibile con *tre* no e *due* sì.
Dot. Gonella Giuseppe, eleggibile con *quattro* sì ed *uno* no.
Dot. Collica Accordino Vincenzo, non eleggibile con *cinque* sì.
Dot. Scimeni Erasmo, eleggibile con *cinque* sì (all'unanimità).

Finalmente la Commissione ha prima graduato e poi classificati i concorrenti eleggibili unanimamente e nell'ordine seguente e coi seguenti punti di merito:

Falchi Francesco 46 su 50 (quarantasei su cinquanta).
Angelucci Arnaldo 45 su 50 (quarantacinque su cinquanta).
Gallenga Camillo 44 su 50 (quarantaquattro su cinquanta).
Scimeni Erasmo 43 su 50 (quarantatre su cinquanta).
Gonella Giuseppe 34 su 50 (trentaquattro su cinquanta).
Con ciò la Commissione crede di aver compiuto il suo mandato.
Roma, 3 ottobre 1888.

La Commissione:

R. Secondi, *presidente*.
P. Gradenigo.
C. De Vincentis.
C. Reymond.
F. Tartuferi, *relatore*.

Per copia conforme:

Il Segretario del Consiglio Superiore
TIRATELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA
MANIFESTO

Arruolamenti volontari di un anno per l'anno 1889

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il N. 214 dell'appendice al regolamento sul reclutamento approvato con Reale decreto del 5 novembre 1885, N. 3535 (Serie 3^a), determina e notifica quanto appresso.

1. I giovani che avendo compiuto l'età di anni 17, e non avendo ancora concorso alla leva, aspirino all'arruolamento volontario di un anno, devono farne domanda ai corpi o distretti sottoindicati dal 1^o febbraio a tutto il 5 marzo p. v., e contrarre effettivamente l'arruolamento medesimo non più tardi del 14 dello stesso mese di marzo.

Coloro però che, con tale arruolamento, intendessero procurare l'esenzione dal servizio di 1^a e di 2^a categoria ad un fratello concorrente alla leva sulla classe 1869, per raggiungere il detto intento, devono contrarre il detto arruolamento non più tardi del 28 febbraio p. v.

2. Alla domanda suaccennata, che non occorre sia presentata personalmente dai titolari, devono essere uniti i seguenti documenti:

- a) certificato di cittadinanza italiana;
- b) atto autentico di nascita;
- c) certificato di penosità;
- d) attestato di moralità e di buona condotta, modello E dell'appendice al regolamento sul reclutamento;
- e) atto di consenso all'arruolamento rilasciato da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà;

f) libretto di tiro, modello N. 1 prescritto dal compendio di istruzioni militari per le società del tiro a segno nazionale, per comprovare la frequenza al tiro, oppure una dichiarazione del sindaco, che ha rilasciato il certificato di buona condotta, modello E dell'appendice al regolamento sul reclutamento, dalla quale risulti che il titolare si è trovato negli ultimi dodici mesi domiciliato in località dove non esisteva tiro a segno, istituito almeno da due anni.

I giovani aspiranti al volontariato di un anno colla facoltà di ritardare il servizio, oltre ai documenti suddetti, dovranno, a seconda dei casi, unire all'istanza uno dei seguenti documenti:

Certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore dell'università o del direttore della scuola superiore tecnica o commerciale, o dell'istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole ed istituti;

Attestazione rilasciata dal sindaco, dalla quale risulti esplicitamente che si trovano in uno dei casi accennati nei numeri 1 e 2 dell'art. 118 della legge sul reclutamento, se invocano il ritardo per uno dei motivi indicati nell'articolo stesso.

3. Gli arruolamenti volontari di un anno sono aperti:

per l'arma di fanteria (fanteria di linea, bersaglieri ed alpini) presso i reggimenti aventi sede nel capoluogo di una divisione militare od in Cagliari;

per le armi di cavalleria, di artiglieria e del genio presso tutti i reggimenti ovunque stanziati;

per le compagnie di sanità presso la direzione dell'ospedale militare principale, in cui l'aspirante intenda compiere l'anno di volontariato;

per le compagnie di sussistenza presso il comando del distretto militare nel capoluogo di ogni corpo d'armata, limitatamente agli aspiranti al grado di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato o nel corpo contabile militare. L'anno di servizio però dev'essere prestato nell'8ª compagnia di sussistenza in Firenze.

Per coloro che, appartenendo alla classe di leva del 1869, intendano ritardare a prestare l'anno di servizio, l'arruolamento potrà aver luogo presso qualsiasi distretto militare.

4. Gli aspiranti all'arruolamento volontario di un anno nelle compagnie di sanità militare, devono provare di essere almeno studenti del 2º anno della Facoltà di medicina o di avere ottenuto la laurea in farmacia.

Quelli aspiranti al volontariato di un anno nelle compagnie di sussistenza dovranno produrre il diploma di licenza d'istituto tecnico.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario d'un anno nei vari corpi del R. esercito, per imprendere il servizio il 1º novembre prossimo venturo, o nei distretti quali ritardatari, dovranno presentare, insieme alla domanda per l'ammissione al volontariato d'un anno, il certificato di passaggio (pagella) dal 1º al 2º anno di liceo o di istituto tecnico governativi o pareggiati, o il certificato comprovante il compimento di corsi di studi superiori a quelli ora accennati, ovvero assoggettarsi agli esami di cui al § 225 della citata appendice al regolamento sul reclutamento.

5. La tassa per gli arruolamenti volontari di un anno fu, con Reale decreto del 16 corrente, fissata anche per l'anno 1889 a L. 1600 per l'arma di cavalleria ed a L. 1200 per tutti gli altri.

6. I giovani iscritti sulle liste di leva della classe 1869 che nella visita sanitaria fossero riconosciuti inabili al servizio militare in genere, possono conservarsi il diritto al volontariato di un anno mediante il deposito di lire 1200.

Le pratiche, a tale effetto occorrenti, dovranno essere fatte entro il limite di tempo stabilito dal N. 1 del presente manifesto presso qualsiasi distretto militare.

7. I giovani appartenenti a classi di leva posteriori a quella del 1869 che non si propongano di procacciare coll'arruolamento volontario di un anno l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ad un fratello concorrente alla leva sulla classe 1869, potranno essere ammessi a contrarre il detto arruolamento entro il mese di ottobre p. v. facendone domanda ad uno dei corpi indicati al N. 3 abbastanza in tempo per compiere le pratiche relative innanzi al 1º novembre successivo per imprendere in quel giorno il volontariato di un anno.

Per le condizioni cui deve in genere soddisfare il giovane che aspira all'arruolamento volontario di un anno, valgono le disposizioni dei capi XIII della legge e XXII del regolamento sul reclutamento, quale, quest'ultimo, fu modificato colla citata appendice del 5 novembre 1885 e col regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1887, che abolisce la casa militare, regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 15 giugno 1888, N. 141.

Può essere pure consultata in proposito l'istruzione pubblicata dal Ministero della guerra per gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti e pel volontariato di un anno.

Roma, 18 dicembre 1888.

3

Il Ministro: E. BERTOLÈ VIALE.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso

È aperto un concorso, per titoli, al posto di Aggiunto al Professore di architettura, prospettiva e geometria, con lo stipendio annuo di lire duemila, nel R. Istituto di Belle Arti di Modena.

Chi desidera di prender parte a tale concorso, dovrà presentare al Ministero della Pubblica Istruzione, entro il giorno 31 gennaio 1889, la sua domanda in carta da bollo da una lira, corredata dei titoli e dei documenti necessari a dimostrare la capacità al detto insegnamento; i quali dovranno essere specificati chiaramente, per ordine di numero in apposita nota.

Le domande che perverranno più tardi del giorno stabilito non saranno accettate, e dei documenti redatti contro le disposizioni della legge sul bollo, non sarà tenuto alcun conto.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio, scorso il quale potrà essere confermato stabilmente.

Roma, 17 dicembre 1888.

Il Direttore Generale: FIORELLI.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 5. — Il *Reichsanzeiger* pubblica il seguente rescritto dell'imperatore al principe di Bismarck, in data del 31 scorso dicembre:

« Caro Principe! L'anno che ci ha recato prove cotanto gravi e perdite cotanto irreparabili, è passato. Il pensiero che voi siete fedelmente al mio fianco e che entrate pieno di vigore nel nuovo anno, mi riempie di gioia e consolazione. Di tutto cuore lo imploro per voi ogni felicità e benedizione e, sopra ogni cosa, salute durevole. Spero che Dio mi permetterà ancora per molti anni di lavorare con voi per la prosperità e la grandezza della nostra patria. »

Firmato: « Guglielmo ».

ZANZIBAR, 5. — La cannoniera tedesca *Schwalbe* ha affondato a 20 miglia al Sud di Bagamoyo. Si teme che non possa essere rimessa a galla.

WASHINGTON, 5. — Il Senato discute, stasera, la mozione Edmunds, intesa a protestare contro l'ingerenza di qualsiasi Governo nella costruzione di un canale attraverso l'istmo di Panama.

Sherman, appoggiando tale mozione, disse che gli Stati Uniti devono rinnovare formalmente ed amichevolmente la dottrina di Monroe, per impedire un intervento della Francia o di qualche altra potenza nella questione del Canale di Panama.

TORONTO, 6. — In un banchetto dato fersera, al Board-of-Trade, il governatore generale, Stanley, pronunziò un discorso in cui fece allusione all'agitazione sorta negli Stati Uniti per l'unione col Canada. L'oratore dichiarò essere ferma volontà dei canadesi di restare ciò che sono, mantenendo nello stesso tempo i migliori rapporti possibili coi loro vicini del Sud.

PARIGI, 6. — Ebbe luogo il congresso repubblicano anti-bulangista al quale intervennero circa 400 delegati.

Prima dell'apertura del Congresso vi fu una leggera zuffa fra bujangisti e anti-bulangisti.

Vennero proposti al Congresso diversi candidati per la elezione politica di Parigi del 27 corrente.

Jacques, presidente del Consiglio generale della Senna, fu proclamato candidato, contro il generale Boulanger.

PERPIGNANO, 6. — Si è scatenata una terribile bufera. Tutti i fiumi straripano. La pianura è inondata. Le comunicazioni fra Perpignano ed i dipartimenti sono interrotte. Vi sono disastri grandissimi. Le popolazioni sono costernate.

Imperversa pure una grande burrasca sul mare. Si temono disastri.

BERLINO, 6. — Un dispaccio da Apia (Isole Samoa) in data del 28 scorso dicembre, dice: « Un distaccamento di truppe sbarcato dalla nave da guerra Olga per punire gli insorti indigeni che avevano distrutte le proprietà tedesche, fu attaccato dagli insorti comandati da un americano e li respinse dopo essere stato rinforzato da altre truppe tedesche.

Le perdite dei tedeschi sono 16 morti e 38 feriti ».

